

REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE FORENSE DI CATANIA

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Camera Arbitrale Forense di Catania (in prosieguo Camera Arbitrale) istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania (di seguito COA), ai sensi dell'art. 29 lettera n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del successivo Decreto del Ministero della Giustizia del 14.02.2017 n. 34, al fine primario di offrire al territorio uno strumento alternativo alla giurisdizione civile per la decisione delle liti, caratterizzato da tempi rapidi, con garanzie di professionalità dell'arbitro e di organizzazione della struttura.
2. Lo statuto ed il presente regolamento della Camera Arbitrale sono stati approvati dal C.O.A. nella seduta del 20 giugno 2023.
3. Il presente regolamento si applica all'attività arbitrale rituale relativa a tutte le controversie compromettibili che sono demandate alla Camera Arbitrale in forza di clausola arbitrale, compromesso o convenzione di arbitrato, nonché di provvedimenti dall'autorità giudiziaria.
4. Nel caso in cui manchi l'accordo arbitrale di cui al punto 3 del presente regolamento, la parte che intenda, in ogni caso, instaurare un procedimento arbitrale sottoposto al Regolamento della Camera Arbitrale Forense di Catania, può farne richiesta mediante domanda di arbitrato da depositare presso la Camera Arbitrale, in base all'art. 15 del Regolamento. In caso di mancata adesione della controparte a tale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, la Segreteria informa la parte richiedente che l'arbitrato non può avere luogo e ne indica il motivo.

Art. 2 – Disposizioni generali

1. La Camera Arbitrale gestisce i procedimenti arbitrali secondo le disposizioni dello statuto e del presente regolamento. I procedimenti arbitrali si svolgono secondo le norme previste dalla vigente legge in tema di arbitrati rituali, con rispetto dei principi del contraddittorio, della parità di trattamento delle parti e di concessione dei termini per l'adeguata difesa delle parti.
 2. I procedimenti si svolgono presso la sede della Camera Arbitrale e le domande di arbitrato devono essere presentate – di persona, a mezzo posta o tramite pec – presso la sede della Segreteria della Camera Arbitrale
- In tutti i procedimenti arbitrali demandati alla Camera Arbitrale le parti devono essere assistite da un avvocato iscritto ad un albo circondariale.
3. La Legge processuale applicabile è il diritto italiano

4. La sede dell'arbitrato è presso i locali del consiglio dell'ordine degli Avvocati di Catania
5. La camera si avvale del personale dipendente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

Art. 3 - Lingua dell'arbitrato

1. La lingua del procedimento arbitrale è l'italiano.
2. L'arbitro può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione giurata nella lingua dell'arbitrato.

TITOLO II - L'ARBITRO

Art. 4 - Elenco degli arbitri

1. La Camera Arbitrale predispone un Elenco degli arbitri nel quale potranno essere scelti gli arbitri o gli arbitratori.
2. Nell'Elenco possono essere inseriti solamente gli Avvocati – purché non facenti parte dell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali - con anzianità di iscrizione all'albo degli Avvocati di uno degli ordini appartenenti al distretto della Corte d'Appello di Catania di almeno 5 anni.
3. L' Elenco è, a sua volta, suddiviso nelle aree professionali di riferimento di cui alla tabella A del decreto del ministero della Giustizia del 14.02.2017 n. 34.
4. Per essere inseriti nell' Elenco e nelle relative Sezioni deve essere presentata, apposita domanda, corredata di atto sostitutivo di notorietà in cui l'istante attesti:
 - a) di essere iscritto all'Albo di uno degli Ordini appartenenti al distretto della Corte d'Appello di Catania e di avere il requisito di anzianità di cui al precedente comma;
 - b) il mancato esercizio nei suoi confronti azione penale per delitto non colposo, di non aver subito sentenze penali, anche non definitive, di condanna per reati non colposi, di non avere subito sanzioni interdittive o negli ultimi 5 anni la sanzione, anche non definitiva, della censura;
 - c) di non aver subito negli ultimi 5 anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'Albo;
 - d) le Sezioni di ciascun Elenco in cui intende essere iscritto, dichiarando sotto la sua responsabilità di avere conoscenza approfondita delle relative materie in esse ricomprese e degli eventuali corsi di formazione a cui ha partecipato;
 - e) il proprio indirizzo PEC. Inoltre nella domanda deve indicare, a pena di sua inammissibilità, se è pendente nei suoi confronti un procedimento disciplinare, specificandone gli estremi.
5. Ogni arbitro non può essere iscritto in più di quattro delle Sezioni. L'Elenco e le Sezioni sono aggiornati dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale con cadenza annuale.
6. L'Elenco è depositato a disposizione degli interessati presso la Segreteria della Camera Arbitrale e pubblicato sul sito internet del COA. Sul sito vengono anche indicati il numero di ruolo ed il valore dei procedimenti arbitrali di cui ciascun arbitro è stato incaricato.

7. Sulle domande di iscrizione nell'Elenco e nelle relative Sezioni delibera il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale.
8. E' facoltà del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, previo contraddittorio con l'interessato – provvedere motivatamente alla sua non iscrizione. In tal caso l'interessato può ricorrere entro 15 giorni al COA che, senza la partecipazione dei componenti del Consiglio Direttivo, decide motivatamente, previa audizione delle parti.
9. L'assegnazione dei procedimenti arbitrari fra gli iscritti nel relativo Elenco e nelle Sezioni, fatta salva la congiunta indicazione dell'arbitro ad opera delle parti, è fatta dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale. secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia del 14.02.2017 n. 34, dallo statuto del Camera Arbitrale e del presente regolamento.

Art. 5 – Sospensione e cancellazione dall'Elenco degli Arbitri

1. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale dispone la sospensione cautelare dell'arbitro dall'Elenco in cui è iscritto:
 - a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo, ove ravvisi gravi motivi;
 - b) nel caso di sospensione cautelare dall'attività di avvocato irrogata nell'ambito di un procedimento disciplinare o di misura cautelare personale disposta nel procedimento penale;
 - c) per altri gravi motivi.
2. La sospensione è revocata a seguito di sentenza penale o di decisione disciplinare, anche non definitiva, di proscioglimento. E' inoltre revocata qualora vengano meno la sospensione cautelare o la misura cautelare personale.
3. Il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione dell'Arbitro dall'Elenco nel quale è iscritto su richiesta dello stesso per un periodo non superiore ad un anno.
4. Il Consiglio Direttivo dispone la cancellazione degli arbitri dall'Elenco:
 - a) su richiesta dell'interessato;
 - b) nel caso in cui vengano meno i requisiti per la sua iscrizione;
 - c) in caso di sentenza penale di condanna definitiva per reato non colposo o di decisione disciplinare definitiva che irroghi una sanzione non inferiore alla censura;
 - d) nel caso in cui egli sia stato gravemente negligente o inadempiente agli obblighi assunti con l'accettazione della nomina ad arbitro;
 - e) nel caso di rifiuto senza giustificato motivo dell'incarico di arbitro, quando sia ripetuto per più di due volte nell'arco di un anno;
 - f) nel caso di grave inadempimento all'obbligo di aggiornamento professionale;
 - g) nel caso di dichiarazioni mendaci;
 - h) per gravi motivi.
5. Del provvedimento di sospensione o cancellazione è data immediata comunicazione al COA nonché all'iscritto, previa sua audizione.
6. Quest'ultimo potrà ricorrere per iscritto avverso il provvedimento di non iscrizione, di sospensione o di cancellazione entro 15 giorni al C.O.A. che decide, senza la partecipazione dei componenti del Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato nei successivi 30 giorni, sentite le parti.

Art. 6 - Cause di incompatibilità

1. I magistrati onorari e i giudici di pace, durante il loro mandato, non possono essere iscritti negli Elenchi degli arbitri della Camera Arbitrale e, quindi, ove lo divengano successivamente all'iscrizione, devono cancellarsi.
2. Non possono essere nominati arbitri i professionisti indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia del 14.02.2017 n. 34.
3. Gli arbitri devono essere, al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale e di conciliazione.
4. In ogni caso, l'arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.
5. All'arbitro designato, ai suoi collaboratori, soci o associati, ovvero che esercitino negli stessi locali ove egli ha lo studio, è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nel procedimento di arbitrato e di percepire direttamente o indirettamente compensi dalle parti.
6. All'arbitro è fatto divieto di assumere, direttamente o indirettamente nei successivi tre anni, la difesa giudiziale di una parte del procedimento arbitrale.
7. L'arbitro designato si impegna ad informare immediatamente il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità o all'indipendenza nello svolgimento della sua funzione, anche se non espressamente previste.
8. Il procedimento arbitrale può avere inizio solo dopo la presentazione della "dichiarazione di imparzialità" di cui all'art 15

Art. 7 – Nomina dell'arbitro

1. Salva diversa previsione nella convenzione arbitrale e salva la disciplina societaria, per l'ipotesi di Collegio arbitrale, ciascuna parte nomina un Arbitro iscritto nell'Elenco della Camera Arbitrale e il Consiglio Direttivo nomina il terzo Arbitro con funzioni di Presidente. In assenza di una previsione specifica ad opera delle parti sul numero degli arbitri, decide un arbitro unico nominato dal Consiglio Direttivo, salvo che le stesse non reputino che, per le caratteristiche della controversia, la stessa sia da deferire ad un collegio di tre arbitri. La nomina dell'arbitro e/o degli arbitri compete al Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale secondo il criterio di rotazione di cui al Decreto del ministero della Giustizia del 14.02.2017 n. 34 dello Statuto e del presente regolamento.
2. Se l'arbitro nominato non accetta l'incarico per motivi di incompatibilità, di conflitto di interessi o per altra ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla nuova nomina secondo il medesimo criterio di rotazione
3. La rotazione automatica nell'assegnazione degli incarichi non opera nei casi nei quali gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti.
4. Per tutto quanto qui non disciplinato si fa espresso riferimento a quanto previsto nello statuto.

Art. 8 - Accettazione dell'incarico - Dichiarazione di imparzialità

1. L'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro deve pervenire alla Segreteria della Camera Arbitrale in forma scritta, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina. In difetto, la nomina si intende non accettata
2. Con l'accettazione, l'arbitro in ciascun procedimento in cui è designato deve presentare a mezzo PEC presso la Segreteria della Camera Arbitrale la "dichiarazione di imparzialità", in cui dichiara:
 - a) che non sussiste alcuna situazione di incompatibilità che comprometta la sua imparzialità o la sua indipendenza dalle parti;
 - b) che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 37 (divieto di accaparramento di clientela) e 55 (rapporti con i testimoni e persone informate) del codice deontologico forense e dall'art. 815 del codice di procedura civile;
3. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, l'arbitro deve richiedere al Consiglio Direttivo l'autorizzazione ad astenersi.
4. Alla nomina di un nuovo arbitro, in sostituzione di quello che non ha accettato l'incarico o si è astenuto, provvede la parte, se da questa era stato nominato, nel termine di 5 giorni dalla comunicazione della mancata accettazione e, in mancanza di nomina nel suddetto termine, provvede il Consiglio Direttivo. Se l'arbitro è stato nominato dal Consiglio Direttivo, questi provvede nel medesimo termine di cui sopra alla nuova nomina.
5. Il Consiglio Direttivo ratifica o meno la nomina dell'arbitro di parte. Ove non accettata, con istanza motivata il Consiglio Direttivo invita la parte a provvedere alla nomina di altro arbitro nel termine di 8 giorni. In difetto di adempimento, provvederà il Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Ricusazione, rinuncia e impedimento dell'arbitro

1. Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro, o da quando la parte che non ha nominato l'arbitro venga a conoscenza di circostanze di ricusazione, la parte che ne ha interesse, a pena di decadenza, può presentare alla Segreteria della Camera Arbitrale una dichiarazione motivata di ricusazione dell'arbitro.

Art. 10 – Sostituzione dell'arbitro

1. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dell'arbitro nei seguenti casi:
 - a) su sua motivata richiesta;
 - b) in caso di ricusazione;
 - c) per sue sopravvenute incompatibilità o per cause che determinano la mancanza di imparzialità;
 - d) in caso di grave inadempimento nelle obbligazioni assunte con l'accettazione dell'incarico arbitrale;
 - e) in caso di sua sospensione o di cancellazione dall'Elenco degli arbitri.
2. Salva l'ipotesi di cui alla lettera e) del precedente comma, contro il provvedimento di sostituzione d'ufficio l'arbitro può, entro 7 giorni dalla intervenuta comunicazione, proporre reclamo scritto al COA che, senza i componenti del

Consiglio Direttivo, sentite le parti, provvede motivatamente nei successivi 30 giorni. Su istanza dell'interessato, il COA può sospendere il provvedimento fino alla decisione del reclamo.

3. In caso di sostituzione dell'arbitro, il Consiglio Direttivo designa colui che lo segue immediatamente nel medesimo Elenco e Sezione.
4. Qualora dopo l'avvenuta sostituzione il reclamo venga accolto, all'iscritto sarà assegnato il successivo procedimento arbitrale.

Art. 11 – Compenso dell'arbitro

Il Consiglio Direttivo liquida i compensi degli arbitri in conformità al presente regolamento.

TITOLO III - INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO – QUESTIONI GENERALI

Art. 11 – Comunicazioni, notificazioni e termini

1. Le comunicazioni di qualsiasi genere, incluse le notifiche di atti o provvedimenti, saranno effettuate all'indirizzo PEC o, in alternativa, con altra modalità di invio tale da consentire la prova del ricevimento della comunicazione e la identificazione del mittente.

2. La comunicazione di un atto si intende validamente effettuata nel giorno e nel luogo in cui risulta eseguita la consegna all'indirizzo del destinatario, a mezzo di una delle forme di comunicazione previste al comma precedente. Nel computo dei termini viene escluso il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

3. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal giorno 1 agosto al giorno 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione del periodo di sospensione.

Art. 12 - Atti e documenti del procedimento

1. Nel corso del procedimento arbitrale tutte le comunicazioni e lo scambio di memorie e di documenti devono avvenire, sia tra le parti che con l'arbitro, esclusivamente tramite pec in formato pdf o in altro formato disposto dal Collegio Arbitrale o dall'Arbitro Unico, ovvero condiviso tra le parti.
2. La Segreteria della Camera Arbitrale cura, quando è richiesto, la trasmissione ad ogni parte, all'arbitro o agli arbitri, della copia di tutti gli atti e della relativa documentazione depositata da ciascuna parte.
3. A norma dell'art. 2961 c. 1 c.c. la Segreteria conserva copia degli atti del procedimenti trattati per un triennio dalla data di loro conclusione.

Art. 13 - Obbligo di riservatezza

1. La Camera Arbitrale, gli arbitri, il consulente tecnico, l'arbitratore, il perito e le parti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in relazione a qualsiasi

notizia o informazione, inerente allo svolgimento e all'esito delle procedure arbitrali.

2. Le parti possono autorizzare espressamente la Camera Arbitrale alla pubblicazione dei lodi, integralmente oppure resi totalmente anonimi quanto alle parti e ai soggetti intervenuti nella procedura.

Art. 14 - Controversie connesse

1. Qualora, prima della costituzione dell'Arbitro unico o del Collegio arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, il Consiglio Direttivo, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale, autorizzando la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano ove possibile decise con unico lodo.
2. Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Consiglio Direttivo dispone, ove possibile, che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.
3. L'arbitro, o il Collegio Arbitrale, investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.

TITOLO IV - PROCEDIMENTO

Art. 15 - Domanda di accesso ad arbitrato

1. Le parti che di comune intesa o la parte che in forza di clausola compromissoria o compromesso intendono promuovere il procedimento arbitrale devono depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale la relativa domanda con atto sottoscritto dal richiedente e dal loro difensore nonché versare i diritti di segreteria, come da tariffa allegata al presente regolamento.
2. La domanda di arbitrato deve contenere:
 - a) il nome, cognome, residenza e codice fiscale dell'istante; il nome, cognome, residenza e codice fiscale della parte convenuta. Se istante o il convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la domanda deve contenerne la denominazione, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza;
 - b) l'elezione del domicilio, l'indicazione della procura, il nominativo e codice fiscale dell'avvocato difensore - che deve certificare l'autografia della sottoscrizione della parte - il suo indirizzo pec, cui devono essere inviate le comunicazioni e gli atti del procedimento, ivi compreso il lodo;
 - c) l'esposizione dei fatti, la formulazione delle domande, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e il valore della controversia;
 - d) la richiesta di scelta dell'Arbitro da parte del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale o la indicazione del suo nominativo, purché incluso nell'Elenco;
 - e) se l'Arbitro può decidere secondo equità.

3. Entro cinque giorni dal deposito della domanda nella segreteria della Camera Arbitrale, la domanda di accesso all'arbitrato deve essere notificata, a cura dell'istante alla parte o alle parti convenute. La controversia si considera sottoposta ad arbitrato nel momento in cui la domanda è stata depositata alla Segreteria della Camera Arbitrale.

Art. 16- Formazione del fascicolo

1. La Segreteria forma il fascicolo del procedimento, cui assegna un numero d'ordine per anno ed annota gli estremi dello stesso nel registro cronologico sotto la data di ricevimento della domanda

Art. 17 – Risposta alla domanda di accesso ad arbitrato

1. La parte convenuta deve costituirsi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda con memoria avente i seguenti requisiti:
 - a) nome, indirizzo del convenuto ed elezione di domicilio per le comunicazioni e notificazioni;
 - b) le proprie difese ed istanze;
 - c) eventuali domande riconvenzionali;
 - d) la nomina del proprio arbitro, ove richiesto dall'accordo arbitrale;
 - e) il nome del rappresentante della parte convenuta, nonché il suo indirizzo ed ogni dato utile al suo reperimento ai fini del procedimento arbitrale nonché, ove conferita, la procura alle liti al proprio difensore e l'indirizzo PEC di quest'ultimo.
2. Nella prima memoria difensiva deve pure precisare se intende o meno accettare l'eventuale indicazione del nominativo proposto quale arbitro dalla parte istante. Qualora la parte convenuta ometta di indicare il nominativo dell'arbitro prescelto e la controversia non sia riferibile ad arbitro unico, l'arbitro verrà nominato dal Consiglio Direttivo, in conformità al presente regolamento.
3. La memoria deve essere comunicata a mezzo pec alla Segreteria ed alla parte istante nel termine perentorio di gg.30 successivi all'avvenuta ricezione della notifica dell'istanza di arbitrato.
4. In caso di proposizione di domande riconvenzionali, sarà garantito il contraddittorio.

Art. 18 - Trasmissione degli atti e udienza preliminare

1. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, nomina l'arbitro o il Collegio Arbitrale. La Segreteria, quindi, ne dà immediata comunicazione a mezzo pec allo stesso ed alle parti.
2. La segreteria, trasmette all'arbitro o al Collegio Arbitrale gli atti introduttivi depositati dalle parti, con tutti i documenti allegati, solo dopo il versamento iniziale previsto all'art. 35.
3. L'arbitro o il Collegio Arbitrale, nel termine di gg.10 dalla ricevuta comunicazione di nomina, deve comunicare a mezzo pec la propria accettazione alla Segreteria, nonché alle parti.

4. In caso di mancata accettazione dell'arbitro o di dichiarazione della sussistenza di causa di incompatibilità, che gli impediscono di accettare l'incarico, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale nomina il nuovo arbitro e la Segreteria ne dà immediata comunicazione al medesimo, nonché alle parti.
5. Non appena ricevuto il fascicolo del procedimento dalla Segreteria, l'arbitro o il Collegio Arbitrale, entro 10 giorni, fissa la data dell'udienza e convoca le parti.
6. I verbali delle udienze sono firmati dall'arbitro, dalla Segreteria e dalle parti o dai loro rappresentanti, se presenti. In caso di Collegio Arbitrale, tutti i componenti del collegio devono sottoscrivere il documento di cui sopra. I provvedimenti emessi dall'arbitro fuori udienza sono sottoscritti dallo stesso arbitro o dal Presidente in caso di Collegio, e dalla segreteria della Camera Arbitrale.
7. In ogni caso, ai fini della decorrenza del termine per la pronuncia del lodo, l'Arbitro o il Collegio si costituisce alla prima udienza, salva l'ipotesi di rinvio della stessa per mancata prova della ricezione della domanda di arbitrato da parte della convenuta.

Art. 19 - Competenza arbitrale

1. L'eccezione di incompetenza dell'arbitro deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre l'udienza preliminare o nella memoria di cui all'art. 17. Sull'eccezione, e su qualsiasi altra questione relativa all'esistenza, efficacia o validità dell'accordo arbitrale, decide l'arbitro o il Collegio con lodo parziale o definitivo.

Art. 20 – Poteri dell'arbitro

1. L'arbitro o il Collegio Arbitrale, quando la natura della controversia lo consenta, esperisce il tentativo di conciliazione, che può essere ripetuto in ogni momento nel corso del giudizio. Qualora le parti trovino un accordo, dello stesso viene redatto processo verbale. Le parti possono chiedere, precisando all'uopo conclusioni conformi, di recepire l'accordo nel lodo definitivo. Qualora la conciliazione non esaurisca la materia del contendere, il procedimento arbitrale prosegue per la definizione dei restanti punti della controversia.
2. L'arbitro o il Collegio deve, in ogni caso, assegnare alle parti un termine, entro il quale presentare tutte le proprie difese, eccezioni ed i mezzi di prova che ritengono rilevanti.
3. L'arbitro può sentire le parti ed ammettere, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene più opportuni, nel rispetto del contraddittorio e del diritto delle parti alla difesa. Può procedere a sopralluoghi e, se necessario, nominare consulenti tecnici.
4. Gli arbitri nominano i consulenti tecnici individuandoli nell'elenco all'uopo costituendo e secondo rotazione in via automatica mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale.
5. L'arbitro o il Collegio, investito di più procedimenti pendenti, può disporre, ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, la loro riunione per ragioni di connessione, se la natura e lo stato dei procedimenti lo consente.

6. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, l'arbitro può disporre la separazione.

7. Restano salve le disposizioni applicabili nelle ipotesi di controversie societarie.

8. Ai sensi dell'art. 818 c.p.c. gli arbitri potranno adottare provvedimenti cautelari. Il potere cautelare potrà anche essere parziale (per materia o importo) se richiesto congiuntamente dalle parti. La volontà di investire gli arbitri del potere cautelare si considera integrata anche con rinvio, nella convenzione di arbitrato, al presente Regolamento arbitrale, che ne prevede la competenza.

Art. 21 – Udienze, verbali e comunicazioni

1. Salvo diverso accordo delle parti, l'arbitro o il Collegio dispone per iscritto la fissazione dell'udienza, dei termini per il deposito degli atti e documenti e di ogni altro provvedimento, concedendo alle parti congruo preavviso.

2. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, l'arbitro o il Collegio, verificata la regolarità della convocazione, può procedere allo svolgimento dell'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, l'arbitro provvede ad una nuova convocazione.

3. Di ogni udienza e attività svolta dall'arbitro, si redige verbale, copia del quale deve, di volta in volta, essere consegnata alle parti e trasmessa alla Segreteria della Camera Arbitrale presso la quale, esaurito il procedimento, rimarrà depositato l'originale.

4. La Segreteria deve dare tempestiva comunicazione alle parti di ogni atto del procedimento.

Art. 22 – Inattività della Parte

1. Qualora la parte convenuta ometta di costituirsi, salva l'ipotesi di cui all'art. 1, punto 3, l'arbitro o il Collegio, verrà nominato dal Consiglio Direttivo e procederà in sua contumacia.

2. Qualora la parte convenuta si costituisca, ma ometta di indicare il nominativo dell'arbitro di sua competenza e la controversia non sia riferibile ad arbitro unico, l'arbitro verrà nominato dal Consiglio Direttivo.

3. Se entro il termine fissato dall'arbitro:

a. una delle parti ometta di svolgere le proprie attività processuali senza addurre motivi sufficienti per giustificare tale omissione, l'arbitro dispone, con ordinanza, la continuazione del procedimento;

b. una delle parti, cui sia stata debitamente notificata la domanda di accesso ad arbitri in conformità al Regolamento, non compare ad un'udienza senza giustificato motivo, l'arbitro è legittimato a proseguire il procedimento;

c. una delle parti, debitamente invitata a produrre nuove prove documentali non vi provveda nel termine fissato, senza giustificato motivo, l'arbitro può emettere il lodo sulla base delle prove già acquisite.

Art. 23 – Istruzione probatoria

1. L'arbitro o il Collegio può interrogare le parti e assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

2. L'arbitro valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

3. L'arbitro o il Collegio deve assumere le prove direttamente, salva la facoltà per il Collegio arbitrale di delegare un proprio membro all'assunzione diretta, oppure assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposta a quesiti nel termine stabilito dallo stesso arbitro.

4. Se un testimone rifiuta di comparire davanti all'arbitro esso può richiedere al Presidente del Tribunale della sede dell'arbitrato che ne ordini la comparizione. In tal caso, il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza dell'arbitro alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza.

Art. 24 – Consulenza tecnica

1. L'Organo arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricsuzione prevista per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.
5. I consulenti tecnici al termine delle operazioni peritali invieranno una bozza di relazione ai consulenti di parte i quali avranno tre giorni per proporre per iscritto osservazioni da inviare a mezzo PEC al consulente d'ufficio.

Art. 25 – Domande nuove

1. L'arbitro o il Collegio decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in pendenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito;

- b) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento e si fonda su fatti, circostanze o documenti nuovi rispetto alla data della proposizione delle domande.
2. In ogni caso, l'arbitro garantisce il contraddittorio rispetto alle domande nuove.

Art. 26 – Transazione e rinuncia agli atti

Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando l'Arbitro, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo, fermo restando il diritto della Camera Arbitrale al pagamento dei compensi e delle spese per l'attività effettivamente svolta sino al momento della rinuncia.

Art. 27 – Rinvio

Per quant'altro non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 806- 831 del codice di procedura civile.

TITOLO V – IL LODO

Art. 28 – Lodo arbitrale

1. L'arbitro o il Collegio deve depositare il lodo nel termine di giorni 180 dalla sua costituzione. L'arbitro o il Collegio, oltre al lodo definitivo, può emettere lodi non definitivi o parziali, anche a contenuto cautelare ove ciò sia consentito dalla legge applicabile. In caso di emissione di lodi parziali e cautelari, l'arbitro può condizionare l'esecuzione del medesimo alla prestazione di adeguata garanzia della parte che ha richiesto la misura cautelare.
2. Il lodo è deliberato dall'arbitro unico o dal collegio arbitrale, a maggioranza dei voti degli arbitri riuniti in conferenza personale, ed è redatto in forma scritta.
3. Il lodo deve essere sottoscritto dall'arbitro unico o da ciascun componente del collegio arbitrale, anche in tempi e luoghi diversi, purché di ogni sottoscrizione sia indicato il luogo, giorno, mese ed anno nel quale la firma è stata apposta. Qualora uno dei componenti del collegio arbitrale non voglia o possa sottoscrivere il lodo, tale circostanza dovrà essere espressamente dichiarata nel lodo stesso, eventualmente motivandola.

Art. 29 – Contenuto del lodo

1. Il lodo, redatto per iscritto, deve pronunciarsi su tutte le domande delle parti, dando adeguata ed esauriente motivazione della decisione
2. Il lodo deve contenere:
 - a) l'indicazione del nome degli arbitri;
 - b) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
 - c) l'indicazione dell'accordo arbitrale e delle domande delle parti;
 - d) l'esposizione dei motivi della decisione;

- e) l'indicazione del modo in cui è stato deliberato;
 - f) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta;
 - g) la liquidazione delle spese del procedimento e la ripartizione di esse tra le parti.
3. L'arbitro deve depositare il lodo presso la Segreteria della Camera Arbitrale Forense di Catania in tanti originali quante sono le parti, più uno che rimane depositato presso la Camera Arbitrale medesima.
 4. La Segreteria trasmette il lodo a ciascuna parte, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 10 giorni dal deposito, o a mezzo pec.

Art. 30 – Proroga dei termini

Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine di cui all'art. 31 punto 1 è prorogato fino a 180 giorni nei seguenti casi:

- a) se debbono essere assunti mezzi di prova;
- b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;
- c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
- d) se è modificata la composizione del Collegio arbitrale o è sostituito l'Arbitro unico.

Art. 31- Correzione del lodo

1. La parte può, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del lodo, mediante istanza diretta all'arbitro o al Collegio con copia alla Camera Arbitrale e all'altra parte, richiedere la correzione di qualunque errore materiale, tipografico o di calcolo contenuto nel lodo. Se ritiene giustificata la richiesta, l'arbitro o il Collegio procede alla correzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Ogni correzione, che avrà la forma di appendice separata sottoscritta dall'Arbitro forma parte integrante del lodo
2. L'arbitro o il Collegio, dopo aver sentito le parti ed entro 30 giorni dalla data del lodo, può correggere di propria iniziativa qualunque errore del tipo indicato nel punto che precede.

TITOLO VI- LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

Art. 32 – Anticipo spese del procedimento

1. Il consiglio Direttivo della camera Arbitrale, sulla base degli atti indicati negli atti introduttivi, stima in via provvisoria il valore economico della controversia e richiede alle parti, in eguale misura, il versamento anticipato di un acconto sulle spese e sui compensi del procedimento secondo le tabelle indicate nel Regolamento. Il valore economico della controversia viene stimato sulla base del complesso delle domande presentate da tutte le parti e delle relative richieste economiche.

2. Quando siano presentate una o più domande riconvenzionali, il Consiglio può chiedere alle parti pagamenti separati per la domanda principale e per quella riconvenzionale.
3. Qualora il valore della controversia sia inizialmente indeterminato, il Consiglio determina l'entità del deposito che le parti devono effettuare quale versamento in acconto delle spese e dei compensi del procedimento.
4. In mancanza del versamento del fondo nel termine di giorni 20 dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Consiglio, non sarà dato avvio alla procedura.
5. Tutti i pagamenti sono richiesti alle parti in eguale misura sino al termine del procedimento. Qualora una parte non provveda nei termini assegnati al pagamento richiesto, esso potrà essere effettuato dall'altra parte. In tal caso, l'importo relativo potrà essere riportato nel lodo quale credito a favore della parte adempiente. Mancando anche solo un versamento, anche nel corso del procedimento, la Camera Arbitrale dichiara la sospensione del procedimento, i cui termini riprenderanno a decorrere da quando verrà effettuato il pagamento mancante. Decorsi due mesi dal ricevimento della comunicazione di sospensione della procedura, in assenza di pagamento la Camera Arbitrale archivia il procedimento.
5. Nel corso del procedimento il Consiglio, su richiesta degli arbitri, può chiedere un ulteriore versamento a copertura delle spese e dei compensi del procedimento.

Art. 33 – Liquidazione delle spese del procedimento

1. La liquidazione delle spese del procedimento di arbitrato, arbitraggio e perizia arbitrale è effettuata rispettivamente dagli arbitri, dagli arbitratori e dai periti in base all'allegata Tariffa dei servizi arbitrali, che forma parte integrante del presente Regolamento, previa verifica di conformità da parte del Consiglio.
2. La liquidazione delle spese del consulente tecnico viene effettuata dall'arbitro o dal Presidente del collegio arbitrale, secondo le tariffe professionali vigenti, in proporzione alla qualità e quantità delle prestazioni rese, ove esistano secondo le convenzioni che l'Ordine degli Avvocati stipulerà con gli altri Ordini o Collegi, fermo restando che il compenso non può essere mai superiore al compenso arbitrale complessivo secondo il valore della controversia. Nel liquidare il compenso del perito l'arbitro tiene conto dell'esito della consulenza tecnica e può stabilire che gravi in via solidale tra le parti.
3. Le spese del procedimento sono composte dalle seguenti voci:
 - a) agli onorari e i rimborsi spese degli arbitri, determinati sulla base del valore economico della lite secondo la tabella allegata, tenendo altresì conto della complessità della controversia, della rapidità della procedura e del lavoro svolto dall'arbitro. In caso di collegio, il Consiglio può stabilire onorari differenziati per i componenti del collegio arbitrale, in particolare per il Presidente rispetto agli altri membri;
 - b) gli onorari e le spese dei consulenti tecnici nominati d'ufficio;
 - c) le spese generali di segreteria e assistenza amministrativa e le altre spese previste nell'allegato Tariffario, spettanti alla Camera Arbitrale per l'attività di segreteria.
4. Le parti sono tenute in solido al pagamento di tutte le spese liquidate.
5. Se il procedimento si conclude prima della costituzione dell'arbitro unico o del

Collegio arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dal Consiglio.

6. L'arbitro, prima di redigere il lodo, dovrà sottoporre la liquidazione finale di tutte le spese del procedimento, compresi gli onorari arbitrali, ad approvazione del Consiglio Direttivo. Il parere del Consiglio è vincolante.

Titolo VII – PROCEDURA ACCELERATA

Art. 35 – Procedura

1. La procedura accelerata si applica al procedimento arbitrale nel quale l'importo in contestazione non ecceda Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Alla procedura accelerata si applicano le norme dei Titoli precedenti con i termini, per le parti e per l'arbitro, ridotti della metà. Il lodo deve essere depositato nel termine di 90 giorni dalla costituzione dell'arbitro unico.

2. Il Consiglio Arbitrale provvede alla nomina di un arbitro unico.

La nomina dell'arbitro viene tempestivamente comunicata alle parti a mezzo pec ovvero a mezzo Ufficiale Giudiziario a cura della parte istante.

Entro 5 giorni, ciascuna parte può comunicare, anche via e-mail, al Consiglio Arbitrale la riconsunzione dell'arbitro nominato, secondo il disposto di cui all'art. 17 punto 2 del Regolamento.

Copia della comunicazione è inviata all'altra parte o alle altre parti, le quali hanno diritto di presentare le proprie osservazioni.

3. Tutte le comunicazioni delle parti e della Camera Arbitrale dovranno avvenire per via telematica o a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o altra comunicazione anche elettronica che consenta l'individuazione del mittente.

La domanda di arbitrato dovrà essere notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario a cura della parte istante.

ALLEGATO A)

Spese generali di segreteria e assistenza amministrativa della Camera Arbitrale: attività comprese ed attività escluse.

1. Sono comprese, nelle spese a favore della Camera Arbitrale, come indicate nelle Tariffe allegate, le seguenti attività:
 - a. Gestione ed amministrazione dei procedimenti come definite nel Regolamento;
 - b. Ricevimento e trasmissione degli atti;
 - c. Controllo di regolarità formale degli atti;
 - d. Convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
 - e. Presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze;
 - f. Utilizzo di mezzi elettronici e telematici.
2. Sono escluse dalle spese a favore della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
 - a. Fotocopie di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;
 - b. Regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
 - c. Registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
 - d. Servizi di interpretariato;
 - e. Videoconferenza.

ALLEGATO 1

Spese complessive del procedimento arbitrale.

Le spese del procedimento arbitrale, al cui pagamento le parti sono solidalmente obbligate, sono stabilite nei seguenti importi. Procedimenti di valore sino ad € 5.000,00: € 80,00 oltre IVA;

Procedimenti di valore da € 5.000,00 ad € 50.000,00: € 110,00 oltre IVA;

Procedimenti di valore da € 50.000,00 a € 100.000,00: € 120,00 oltre IVA;

Procedimenti di valore indeterminato o superiore sino ad € 500.000,00: €140,00 oltre IVA

Procedimenti di valore superiore a € 500.000,00: € 170,00 oltre IVA

ALLEGATO 2

Compenso arbitrale complessivo.

Il compenso del procedimento arbitrale, al cui pagamento le parti sono solidalmente obbligate, è così complessivamente determinate in base ai seguenti scaglioni di valore:

sino a € 5.000,00: € 600,00 oltre IVA;

da € 5.000,01 a € 25.000,00: € 1.100,00 oltre IVA;

da € 25.000,01 a € 50.000,00: € 2.000,00 oltre IVA;

da € 50.000,01 a € 100.000,00 (o di valore indeterminabile): € 3.000,00 oltre IVA;

da € 100.000,01 a € 250.000,00: € 5.000,00 oltre IVA;

da € 250.000,01 a € 500.000,00 o di valore indeterminabile: € 6.000,00 oltre IVA

da € 500.000,01 a € 1.000.000,00: € 12.000,00 oltre IVA;

da € 1.000.000,01: l'1,20% del valore oltre IVA.